

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Delibera n. 201/2020 - Cl. 05.09.05/3/2020 del 29 dicembre 2020.

Oggetto: LEGGE REGIONALE 20 DEL 5 AGOSTO 2020 "ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI CONSIGLIERI REGIONALI" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE. (GM/CZ/LT)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, *unanime*,

D E L I B E R A

di definire, per le motivazioni espresse in premesse e qui integralmente richiamate, criteri per verificare che l'ammissibilità della richiesta di sinistro rientri nelle previsioni di cui all'art. 1, comma 1 della l.r. 20/2020, nonché esplicitare l'iter procedurale dell'infortunio secondo le disposizioni che di seguito si riportano:
"Sotto il profilo soggettivo si rileva dall'articolo 1, comma 1 della l.r. 20/2020 che sono coperti dall'assicurazione in questione i consiglieri regionali, nonché gli assessori anche se non ricoprono la carica di consigliere (c.d. assessori esterni).

Attengono sempre all'esercizio del mandato tutte le attività che i consiglieri e gli assessori svolgono nelle sedi istituzionali del Consiglio regionale, della Giunta regionale, nonché nelle sedi istituzionali degli enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati anche non direttamente dalla regione come indicato dall'articolo 1, comma 2, lett. a) della l.r. 20/2020. Nel concetto di sede istituzionale rientra sia la sede legale, sia le sedi operative degli enti regionali. Tra gli enti istituiti sono ricondotte anche le agenzie regionali, le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie regionali.

Al di fuori delle sedi istituzionali, fermo restando il libero esercizio dell'espletamento del mandato, sono assicurati sinistri accaduti durante lo svolgimento di attività riconducibili ai compiti previsti in capo ai consiglieri e assessori da una norma di legge. Tra le attività previste per legge rientrano a titolo esemplificativo i compiti svolti in relazione alle deleghe attribuite rispettivamente dal presidente del Consiglio ai membri dell'Ufficio di Presidenza e dal Presidente della Giunta agli assessori, le attività svolte dalle commissioni permanenti e speciali del Consiglio regionale e di ogni altro organo monocratico o collegiale della Regione.

Sono assicurate tutte le attività svolte in rappresentanza dell'Ente, sia in virtù della rappresentanza generale della Regione attribuita al Presidente e al Vice Presidente della Giunta regionale, sia in virtù della rappresentanza del Consiglio regionale attribuita al Presidente del Consiglio regionale e ai Vice Presidenti e in generale a tutti i presidenti degli organi collegiali regionali limitatamente alla propria sfera di competenza, sia in ragione di deleghe speciali e autorizzazioni di volta in volta assegnate a singoli consiglieri e assessori.

Sono altresì assicurate le attività connesse a iniziative organizzate, partecipate o patrocinate dalla Giunta regionale e dal Consiglio, nonché la partecipazione agli eventi, incontri o riunioni, ai quali il consigliere o l'assessore è stato formalmente invitato in ragione della sua carica. Sono ammissibili all'indennizzo i sinistri occorsi nello svolgimento di attività istituzionali preparatorie o comunque logicamente e temporalmente connesse con gli eventi sopra indicati, oltre ai sinistri "in itinere" di cui all'articolo 1 comma 2 lett. e). A tal scopo, alla denuncia di sinistro va allegata la lettera o email d'invito all'iniziativa o riunione o altra documentazione da cui si desuma il formale avviso preventivo (ad esempio la locandina del programma del convegno con l'indicazione della partecipazione del consigliere). Qualora non sia possibile reperire l'invito formale, il consigliere infortunato deve allegare una dichiarazione dell'ente o autorità invitante la quale attesti che il consigliere era stato precedentemente invitato in via formale.

Non sono assicurate le attività svolte quando il consigliere/assessore è in congedo e ogni qualvolta il sinistro non sia riconducibile ad una attività svolta nei contesti sopra descritti.

Per quanto attiene all'iter procedurale da seguire in caso d'infortunio connesso all'espletamento del mandato si dispone quanto segue: i soggetti assicurati, vale a dire i membri del Consiglio e della Giunta regionale, sono tenuti a compilare e sottoscrivere il modulo di denuncia di infortunio e a consegnarlo al più presto alla Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Co.Re.Com. per il successivo inoltro alla compagnia assicuratrice tramite il broker assicurativo.

Nella denuncia l'assicurato descrive le circostanze dell'infortunio indicando espressamente a quale casistica di assicurabilità descritta all'articolo 1, comma 2 della l.r. 20/2020 si riconduce il suo sinistro.

La suddetta Direzione, ricevuta la denuncia, predispone un'istruttoria amministrativa al fine di riscontrare la riconducibilità o meno di quanto indicato dall'infortunato alla casistica prevista dall'art. 1, comma 2 della legge regionale 20/2020 e la trasmette con eventuali osservazioni all'Ufficio di Presidenza.

L'Ufficio di Presidenza, vista la nota del Direttore ed eventualmente sentito l'infortunato, se ritiene ammissibile la denuncia con riferimento ai parametri della legge regionale, prende atto dell'esito favorevole dell'istruttoria con nota a verbale. Qualora invece la valutazione sia negativa la relativa decisione è formalizzata con Deliberazione.

La Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Co.Re.Com. informata della decisione dell'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione al consigliere infortunato e, nel caso in cui il fatto rientri nella casistica prevista dalla legge, provvede a trasmettere la denuncia e i relativi allegati al broker per l'apertura della pratica di sinistro".